

STATUTO

**IL CAROSELLO -
COOPERATIVA SOCIALE
INTEGRATA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
- ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM PIAZZA S. ANDREA
DELLA VALLE 3

Numero REA: RM - 1032096

Codice fiscale: 07426751009

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP. 50533 - RACC. 12775

"PATTI SOCIALI"

"TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita la Cooperativa Sociale Integrata a Responsabilità Limitata denominata: "IL CAROSELLO - Cooperativa Sociale Integrata a Responsabilità Limitata - Onlus".

ART. 2

La cooperativa ha sede in Roma.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza.

ART. 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata da delibera a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART. 4

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso :

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- promuovere e svolgere attività di formazione e di aggiornamento professionale nel campo socio-sanitario, educativo, psico-pedagogico, paramedico, psicoterapico ambientale e linguistico, nonché della comunicazione anche con esperti esterni qualificati;
- promuovere ed effettuare, in Italia e all'estero, intermediazione culturale rivolta agli operatori psico-sociali, socio-sanitari (ad es. assistenti sociali e all'infanzia, educatori, logopedisti, psicomotricisti, terapisti della riabilitazione, neuroriabilitatori, psicologi e pedagogisti, animatori, mediatori culturali, operatori di ludoteca, operatori di attività assistita con animali (pet-terapy), e al personale insegnante di ogni ordine e grado;
- organizzare, direttamente e/o indirettamente, gite e/o vacanze di gruppo con attività di animazione e formazione linguistica per le suddette categorie di persone e per i soci della cooperativa stessa;
- fornire assistenza (domiciliare e non) a terzi, sia in forma privata che in convenzione con enti locali;

- gestire comunità (case alloggio, case famiglia, nidi e micronidi ecc.) per la cura e la riabilitazione e sostegno alla famiglia;
- promuovere la cultura artistica e favorire la creatività attraverso la realizzazione di attività ludico-ricreative-artistiche per il tempo libero, destinate essenzialmente ai minori e agli anziani, anche in strutture e/o associazioni gestite da terzi;
- svolgere attività di protezione, custodia, manutenzione e tutela di aree e spazi verdi, nonché attività didattico-informative, a salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo, oltre che espletare attività di sfalcio del verde e recupero rifiuti erbacei e non;
- svolgere opera di informazione sulle leggi vigenti e sulla lingua italiana, istituendo all'uopo corsi e seminari;
- svolgere opera di informazione per consentire ai membri di essere consapevoli dei diritti e doveri nascenti dall'essere in territorio italiano, fornendo agli stessi informazioni su organismi, enti, società o privati che agiscono in questo settore, promuovendo e appoggiando la traduzione, pubblicazione e diffusione di opere, articoli e documenti atti a favorire la conoscenza delle iniziative e servizi esistenti in campo sociale;
- partecipazione/progettazione di programmi e/o interventi di assistenza e riabilitazione attraverso l'ausilio di animali addestrati ad hoc da personale specializzato;

- programmi/intervento di educazione alimentare mediante corsi e attività finalizzati alla diffusione dell'agricoltura biologica e dell'alimentazione naturale, oltre ad attività informative e promozionali relative a questi temi;
- organizzare scambi di eventi culturali con compagnie, associazioni, cooperative della Unione Europea ed extra-comunitarie.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Unione Europea. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e

concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed

effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa aderisce alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci é illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali é limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 6

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un

compenso di qualsiasi natura o entità;

b) Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

c) Soci sovventori, come previsti dalla Legge 31 Gennaio 1992 n. 59, art. 4.

ART. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) Il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto. Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

ART. 8

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio

d'Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 9

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 8;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;
- d) all'aggiornamento professionale proposto dalla Cooperativa.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio.

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i

motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio d'Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

ART. 12

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva indivisibile.

ART. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 8, 10, 11 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 35 del presente statuto.

Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14

Il patrimonio della società è costituito:

- a) Dal Capitale Sociale, che é variabile ed é formato da un numero illimitato di quote sociali, del valore nominale di ciascuna non inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, attualmente di Euro 100,00 (euro cento virgola zero zero) cadauna, nonché da azioni nominative trasferibili di importo unitario di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero) cadauna, riservate ai soci sovventori, da destinare alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- b) Dalle riserve indivisibili;
- c) Dagli eventuali accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) Da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla cooperativa.

ART. 15

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della cooperativa sia al suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16-12-1977, n. 904 e

successive disposizioni attuative e modificative.

ART. 16

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

Le quote sociali e le azioni nominative trasferibili sottoscritte potranno essere versate anche ratealmente e precisamente:

- a) Almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) Il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre un anno dalla sottoscrizione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI

BILANCIO

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'articolo 2428 Cod.Civ. deve illustrare i criteri

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società avendo particolare riferimento a benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

ART. 19

Le eccedenze del bilancio saranno destinate come segue:

- 1 - Almeno il 30 per cento dell'utile deve essere destinato alla riserva legale indivisibile anche ai sensi della Legge 904/77, art. 12;
- 2 - Il 3% (tre per cento) dell'utile dovrà obbligatoriamente essere destinato ad un Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi della legge 31/01/1992, artt. 11 e 12.
- 3 - Una quota dell'utile può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel limite massimo previsto dalla Legge 59/92, art. 7.
- 4 - Con il residuo, verrà distribuito ai soci operatori un dividendo commisurato al capitale effettivamente versato e di ammontare mai superiore a quanto previsto dal successivo art. 32. Nessun utile può essere distribuito ai soci volontari. Ai soci sovventori verrà distribuito un dividendo ricompreso nel

massimo previsto dalla legge in materia, compatibile con il mantenimento dei requisiti mutualistici.

5 - L'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi della Legge 904/77 art. 12.

6 - Ai soci potranno essere attribuiti ristorni con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 20

Sono organi della Cooperativa:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Sindaci, ove nominato.

ASSEMBLEA

ART. 21

L'Assemblea Ordinaria é convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedire ai soci a mezzo di avviso da spedirsi a mezzo raccomandata o a mezzo telegramma o a mezzo E-Mail o a mezzo telefax, contenente: l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della riunione che può essere diverso da quello della sede sociale, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima. In mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati per delega tutti i soci, gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi.

ART. 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati alla adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in un'altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, valgono le stesse maggioranze. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto a recedere dalla Società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese.

ART. 24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti

nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta di cui all'art 8 del presente statuto .

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali, comprese quelle del presidente e del vicepresidente saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno anche avvenire per acclamazione. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

I voti dei soci sovventori non potranno mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti soci.

ART. 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del Segretario é fatta dall'Assemblea.

Il Segretario può essere un non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal Notaio.

Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto nel libro

delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione é composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti tra i soci dell'Assemblea. Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I Consiglieri, qualora non si sia provveduto in Assemblea, eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un vice Presidente ed un Consigliere delegato; nominano anche per la redazione dei verbali un segretario che può essere un estraneo al Consiglio. La maggioranza dei consiglieri dovrà essere costituita da soci lavoratori.

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri. La convocazione é fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di Telegramma o E-Mail o Telefax in modo che i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno libero

prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, quali amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati Tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il C.D.A potrà redigere il regolamento disciplinante il funzionamento della Società che dovrà essere approvato dalla

assemblea.

ART. 29

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad enti pubblici.

Può rilasciare procure per singoli affari, ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e in mancanza o nell'assenza di questo a un Consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 30

Il Collegio Sindacale, se nominato, o se ne ricorrono i presupposti di legge che ne prevedono l'istituzione, si compone

di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche fra non soci dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

ART. 31

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della Legge e dell'Atto Costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la corrispondenza di cassa con le scritture contabili e l'esigenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelli del Comitato Esecutivo quando sia costituito; e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci infine

hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 32

Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura tale da superare il limite percentuale massimo previsto dalle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D. L. C. P. S. N 1577/47.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, non possono essere remunerati in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate deve essere devoluto ad un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 artt. 11 e 12.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, con particolare riguardo a quelle sociali, ci si potrà avvalere anche delle

prestazioni di soggetti terzi, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 33

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 3, Comma 2 Legge 381/91.

ART. 34

In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 23, nominerà uno o più Liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

ART. 35

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente Statuto, conformemente alle previsioni legislative di cui al D.Lgs 5/2003 art. 34 e successive modifiche e nell'ambito delle casistiche ivi contemplate, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà, in caso di inattività delle parti anche alla nomina dei membri ad esse

spettanti .

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, naturalmente stabilendo anche in ordine alle spese.

ART. 36

Per tutto quanto non é regolato dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità.

F.TI: DANZA MARIAROSARIA

EMILIA TROMBETTA Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.